

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)**COMUNE DI CASTEL BARONIA
PROVINCIA DI AVELLINO**

Codice fiscale n. 81000850644 - Partita I.V.A. n. 00281000646

telefono 0827/92008 - telefax 0827/92601

SERVIZIO FINANZIARIO**IMPEGNO**

COD. INTER. / CAP.	ESERCIZIO	OGGETTO	IMPORTO
		VEDI PARTE DETERMINATIVA	

TORNANO €.

Castel Baronia li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**F.to Rag. Bardaro Euplio****PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**N. 183 del registro

La presente determina, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene posta in pubblicazione in data odierna all'Albo Pretorio del Comune. Ivi resterà affissa, a libera visione del pubblico, per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Castel Baronia li _____



27 GIU. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE**F.to Dr. Pavone Michele .**

Copia conforme all'originale della presente determina viene trasmessa a cura del responsabile del servizio a:

- SINDACO
- SEGRETARIO
- ALBO
- ASSESSORE LL.PP.
- RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI _____

La presente copia è conforme all'originale.

Castel Baronia, li _____



27 GIU. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE**(Dr. Pavone Michele) .****SERVIZIO LL.PP. – URBANISTICA ED EDILIZIA PUBBLICA - ICI****COPIA della DETERMINAZIONE N° 62 DEL 21/06/2013
DEL REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI**

OGGETTO: LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, N. 353 ART. 10. CATASTO INCENDI BOSCHIVI (CIB) – APPROVAZIONE ELENCHI DEFINITIVI E RELATIVE PERIMETRAZIONI ANNI 2008 – 2009 – 2010 – 2011.

Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000 n. 353 finalizzata alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale;

Visto il testo aggiornato della legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 ed in particolare gli artt. 70 ter e 76 inerenti il catasto delle aree percorse dal fuoco e i relativi vincoli;

Vista l'OPCM 3606/07 ed il decreto n. 1 del 07/09/2007 prot. DPC/CG/0052439 emanato dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile, in qualità di Commissario di Governo;

Vista la deliberazione di G.C. n. 63 del 30/09/2007 con la quale è stato istituito presso L'Ufficio Tecnico del Comune di Castel Baronia il catasto incendi boschivi del Comune di Castel Baronia ove vengono registrati i boschi percorsi dal fuoco e i pascoli situati entro 50 metri da tali boschi (CIB), e nel contempo fu affidata la Dirigenza al sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Tecnico Geom. Nicola Saracino nato ad Ariano Irpino il 13/12/1957 e residente in Castel Baronia Codice Fiscale SRCNCL57T13A399M;

Vista la determinazione n. 36 del 26/02/2013 con la quale sono state individuate le aree candidate ad essere inserite nel CIB relativamente agli anni: **2008** incendio in data 27/08/2008 alla località Bosco di Montagliano per una superficie di Ha 04.75.97 percorsa dal fuoco; **2011** incendio in data 23/08/2011 alla località Toppola San Martino per una superficie di Ha 03.18.87 percorsa dal fuoco;

Visti gli elenchi e lo stralcio planimetrico con indicate le perimetrazioni delle aree percorse dal fuoco, allegato alla citata determina n. 36 del 27/02/2013 (sub A, B, C);

Visto che l'avviso ai cittadini è stato regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio on line dal 25/03/2013 al n. 116 del registro delle pubblicazioni per giorni 30 consecutivi;

Visto che nel periodo dal 25/03/2013 al 24/04/2013 (termine perentorio) non è pervenuta alcuna osservazione in merito al CIB ed agli elenchi e perimetrazioni sopra citate;

Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi, L. 21 novembre 2000 n. 353 Art. 10. Divieti, prescrizioni e sanzioni ai quali i proprietari dei beni inseriti nel CIB si devono attenere:

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboscimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. (comma così modificato dall'art. 4, comma 173, legge n. 350 del 2003)

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (ora art. 44, comma 1, lettera c), d.P.R. n. 380 del 2001 - n.d.a.). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

DETERMINA

Approvare gli elenchi definitivi delle aree inserite nel Catasto Incendi Boschivi, istituito con deliberazione di G.C. n. 63 del 30/09/2007, per gli anni **2008 e 2011** allegati "sub A" incendio del 27/08/2008 e "sub B" incendio del 23/08/2011 ed individuati sullo stralcio planimetrico allegato "sub C", i cui proprietari dovranno attenersi ai divieti, prescrizioni e sanzioni di cui all'art. 10 della Legge Quadro in materia di incendi boschivi 21 Novembre 2000 n. 353 (riportato in premessa) finalizzata alla conservazione e alla difesa del patrimonio boschivo nazionale;

Trasmettere copia della presente determinazione alla Regione Campania al seguente indirizzo: Struttura di supporto I Soggetto Attuatore OPCM 3606/2007 c/o Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio – Centro Direzionale Isola C/3 – Napoli, anticipandone l'invio a mezzo fax al n. 081/7969510 e al Corpo Forestale dello Stato – Stazione di Castel Baronia.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Nicola Saracino